



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

1) La condotta tipica.

Si riporta di seguito l'elenco dei reati richiamati nell'art. 25 nonies del decreto, come introdotto dall'art. 15 della legge n. 99/2009 in materia di diritto d'autore con riferimento alla legge n. 633/1941.

• **Art. 171 L. 22.04.1941, n. 633.** La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

• **Art. 171 bis L. 22.04.1941, n. 633.** La norma punisce chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Parimenti è punita la predisposizione di mezzi tesi a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma dell'articolo in esame sancisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

• **Art. 171 ter L. 22.04.1941, n. 633.** Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla condotta di chiunque, per trarre un profitto:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

- videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
 - g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Parimenti è punito chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

• **Art. 171 septies L. 22.04.1941, n. 633:** La norma punisce:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge a tutela di diritto d'autore.

• **Art. 171 octies L. 22.04.1941, n. 633.** La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (intendendosi ad accesso



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio).

2) Aree potenzialmente a rischio.

L'attività svolta dall'Ente lascia ritenere remota l'ipotesi di commissione dei reati in esame. Sussiste, sia pure potenzialmente qualche rischio di commissione nelle seguenti aree di attività:

- l'utilizzo di software (es. utilizzo di software contraffatto o duplicato senza regolare licenza);
- utilizzo di prodotti audio/video (es. contraffatti o duplicati senza regolare licenza);

3) Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i destinatari, a qualsiasi livello coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

In particolare, tutti coloro che, dipendenti o consulenti o collaboratori, hanno accesso al sistema informatico dell'Ente e l'amministratore del sistema informatico deve conoscere e rispettare le condizioni di licenza dei software in uso, atteso che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, e di tutte le attività in generale, tutti i dipendenti e gli organi dell'Ente, nonché i suoi consulenti e partner devono in generale conoscere e rispettare:

- il codice etico dell'Ente nonché le linee di condotta della stessa nelle relazioni economico-commerciali;
- le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- il documento programmatico di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Dovranno attenersi ai seguenti criteri procedurali, che tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:

- la gestione delle licenze e delle autorizzazioni di accesso ai sistemi deve essere svolta con particolare attenzione e in modo centralizzato dall'amministratore del sistema informatico.
- la configurazione dei personal computer e dei server di proprietà deve essere svolta esclusivamente dall'amministratore del sistema informatico;
- ogni intervento della società appaltatrice della manutenzione del sistema informatico deve essere debitamente documentato e deve avvenire nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs. 196/03.
- i contratti con collaboratori esterni, partner e fornitori devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al decreto e del Modello adottato dall'Ente;



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

- nei contratti con collaboratori esterni, partner e fornitori deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al decreto e del Modello adottato dall'Ente;

4) Principi di comportamento e di attuazione.

In particolare si prevede l'esplicito divieto sia per gli esponenti aziendali sia per i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente parte speciale o anche solo porre in essere comportamenti che possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- fare uso illecito e abusivo di materiale tutelato da altrui diritto di autore;
- installare autonomamente sul pc in dotazione per uso aziendale software non espressamente autorizzati per iscritto dall'amministratore del sistema informatico;
- in ogni caso installare software non accompagnati da regolare licenza del produttore;
- installare un numero di copie di software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo;
- duplicare e riprodurre i software in uso;
- utilizzare software "scaricato" da internet, per il quale non si dispone di valida licenza ove richiesta;
- utilizzare presso la struttura personal computer con software preinstallato non originale;
- utilizzare software ricevuto da terzi tramite sistemi *peer to peer*.

Coloro che, dipendenti o consulenti o collaboratori, hanno accesso al sistema informatico dell'Ente, devono:

- conoscere le condizioni di licenza, i diritti ed i limiti di utilizzo del software in uso presso l'Ente;
- accedere ed utilizzare banche dati pubbliche nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

5) Istruzioni e verifiche dell'organismo.

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

L'adozione delle cautele espresse ai precedenti punti 3) e 4), nonché il rispetto dei principi espressi dal Modello e dal Codice Etico nonché dal D.V.R. adottato in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 esauriscono la necessità di adottare specifici protocolli di condotta.